



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

CORTE DI APPELLO FEDERALE

N.R.G. 12/2025

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31 luglio 2025, la Corte di Appello Federale composta da:

Avv. Bernardo De Stasio	Presidente
Avv. Pasquale Visone	Componente
Avv. Gianfilippo Saglieni	Componente relatore est.

ha deliberato la seguente

DECISIONE

relativa al ricorso proposto dai sigg.ri Davide Barbarulo, Vincenzo Caliendo, Luigi Catani, Giuseppe Liccardo, Mariano Mazza, Luigi Moffa e Umberto Prota con il quale hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni *"a) annullare e/o dichiarare nulle le operazioni elettorali di cui sopra, della graduatoria con la proclamazione degli eletti che è stata pubblicata in data 09/06/2025 insieme ai verbali delle operazioni della commissione elettorale e del seggio elettorale; b) annullare e/o dichiarare nulla la candidatura del sig. Ciro Spatarella per la nomina a consigliere direttivo del T.S.N. sede di Napoli e la sua elezione;..."*

FATTO

1. In data 8 giugno 2025 si tenevano le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo del T.S.N. sede di Napoli la cui graduatoria con la proclamazione degli eletti veniva pubblicata in data 9 giugno 2025 unitamente ai verbali delle operazioni elettorali.

Tra i candidati per il Consiglio Direttivo figurava anche il sig. Ciro Spatarella che era titolare per la quota di 1/6 del capitale sociale di Euro 60.000,00 della R.C.M. s.r.l. che svolge l'attività di vendita al dettaglio di armi.

Il sig. Barbarulo chiedeva alla Commissione Elettorale la verifica del requisito di compatibilità ed eleggibilità del sig. Spatarella ai sensi degli artt. 11 e 12 dello Statuto del TSN di Napoli, ma il Presidente riteneva tardiva la richiesta. Al verbale delle suddette operazioni elettorali del 8 giugno 2025 veniva allegato il reclamo a firma del sig. Davide Barbarulo e di altri associati con il quale veniva contestata l'ammissione al voto in un secondo accesso da parte di soggetti aventi diritto di voto con delega che veniva ritenuto non significativo dal Presidente della Commissione.

Il sig. Barbarulo e gli altri ricorrenti, quindi, proponevano ricorso alla Corte Federale d'Appello per chiedere a) l'annullamento delle suddette elezioni e/o la dichiarazione di nullità delle operazioni elettorali, della graduatoria con la proclamazione degli eletti



insieme ai verbali delle operazioni della commissione elettorale e del seggio elettorale; b) l'annullamento e/o la dichiarazione di nullità della candidatura del sig. Ciro Spatarella per la nomina a consigliere direttivo del T.S.N. sede di Napoli e della sua elezione.

2. Depositavano memorie illustrative il TSN di Napoli, il sig. Ciro Spatarella e la sig.ra Stefania Cangiano.
3. Con ordinanza del 2 luglio 2025, il Presidente della Corte d'Appello Federale fissava per il giorno 15 luglio 2025 l'udienza di trattazione e discussione del procedimento; a tale udienza partecipava l'Avv. Francesco Paolo Carrara per i ricorrenti, il Procuratore Federale nonché i sigg.ri Massimo Correr, il Presidente del TSN di Napoli, il sig. Ciro Spatarella, la sig.ra Stefania Cangiano ed il sig. Licciardo.

Nel corso dell'udienza veniva svolta ampia e complessa discussione tra le parti; ciascuna di esse ribadiva le rispettive eccezioni e deduzioni.

La Procura Federale, in particolare, dichiarava che il ricorso doveva essere accolto esclusivamente con riferimento al secondo motivo poiché è acclarato il divieto assoluto di doppio ingresso in capo agli elettori anche in ragione della dichiarazione resa dalla Sig.ra Cangiano la quale precisava di aver fatto accedere alla votazione soggetti che avevano già espresso il loro diritto di voto nel numero di una decina.

Terminata la discussione, la Corte d'Appello Federale rinviava il procedimento all'udienza del 31 luglio 2025 per la decisione, assegnando alle parti termine per note sino al 26 luglio 2025.

I ricorrenti e il TSN di Napoli depositavano le rispettive note autorizzate con le quali confermavano e ribadivano le proprie tesi e argomentazioni, insistendo, ciascuna, per l'accoglimento delle proprie conclusioni.

In data 31 luglio 2025 si svolgeva l'udienza di trattazione e discussione, nel corso della quale le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, insistendo ciascuna per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e chiedendo la definizione del procedimento.

La Corte d'Appello Federale, dato atto, ha trattenuto il procedimento in decisione.

MOTIVI

1. Il comma 5 dell'art. 34 dello Statuto dell'UITA stabilisce che *"la Corte Federale d'Appello decide, altresì, in unico grado, in merito a qualsiasi controversia insorta in relazione alla presentazione delle candidature, al riconoscimento e all'esercizio del diritto di voto nelle Assemblee nazionali e periferiche e sezionali elettive ed è competente per i ricorsi avverso la validità delle assemblee nazionali secondo le modalità e nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia"*.



La Corte d'Appello, pertanto è competente a decidere la presente controversia.

2. In data 8 giugno 2025 si tenevano presso la Sezione di Napoli le elezioni del Consiglio Direttivo a seguito delle quali risultavano eletti i sigg.ri Caiafa Francesco, Correrà Massimo, Capasso Vincenzo, Bartolomucci Pietro Correrà Marco, Cutugno Giovanni e Spatarella Ciro.
3. Il ricorso proposto dal sig. Barbarulo e dagli altri ricorrenti si fonda su tre motivi:
 - a) incompatibilità del sig. Ciro Spatarella alla carica di membro del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 33 dello Statuto della Sezione di Napoli, essendo titolare di una quota pari ad 1/6 della RCM s.r.l., armeria con sede in Napoli in Corso Arnaldo Lucci n. 62/64; secondo i ricorrenti, infatti, sarebbe incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo della Sezione chiunque venga a trovarsi in una situazione di permanente conflitto di interessi per questioni economiche con l'organo nel quale è stato eletto o nominato;
 - b) ineleggibilità del sig. Ciro Spatarella ai sensi dell'art. 34 del predetto Statuto della Sezione di Napoli in quanto sarebbero ineleggibili coloro i quali traggono la loro fonte primaria o prevalente di reddito da una attività collegata a quella della Sezione;
 - c) nullità e/o annullabilità delle operazioni elettive del 8 giugno 2025 in quanto sarebbero stati ammessi al voto con delega aventi diritto che avevano già espresso il proprio voto.
4. Il TSN di Napoli nella memoria depositata precisava che *i)* da quando il sig. Spatarella era membro del Consiglio Direttivo a seguito delle elezioni del 2021 non aveva acquistato nulla dalla RCM s.r.l. se non un "martello cinetico" dell'importo di 39,00 Euro, *ii)* dalla documentazione depositata dal sig. Spatarella lo stesso risultava essere, dapprima, dipendente della RCM s.r.l. e, a seguito del recesso dal rapporto di lavoro aveva assunto le mansioni di socio lavoratore, *iii)* la sig.ra Cangiano, Presidente della Commissione Elettorale tramutatasi in Seggio elettorale, aveva comunicato che nel secondo giorno di votazioni del 8 giugno 2025, nelle ultime due ore prima della chiusura, erano stati ammessi in secondo accesso quali elettori muniti di sola delega solo una decina di soci;
5. Il sig. Spatarella nella memoria depositata precisava che era stato assunto dalla RCM s.r.l nel 2019, che a seguito del recesso dal rapporto di lavoro aveva assunto la mansione di socio lavoratore alla stregua di un dipendente e che da quando nel 2021 aveva assunto la carica di membro del Consiglio Direttivo del TSN di Napoli né lui né la RCM s.r.l. avevano mai ricevuto a qualsiasi titolo denaro dal TSN di Napoli.
6. La sig.ra Cangiano, nella sua qualità di Presidente del Seggio elettorale, nella memoria depositata, precisava che nelle ultime due ore prima della chiusura erano stati ammessi in secondo accesso quali elettori muniti di sola delega solo una decina di soci.



7. L'art. 33 comma 1 dello Statuto del TSN di Napoli stabilisce che *“E' considerato incompatibile con la carica rivestita e deve essere dichiarato decaduto dall'UITA, chiunque venga a trovarsi in una situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale è stato eletto o nominato”*.

Dalla documentazione depositata in atti dalle parti emerge che il sig. Spatarella e la RCM s.r.l., società della quale il sig. Spatarella detiene una quota del capitale sociale, non hanno mai ricevuto alcun compenso o corrispettivo da parte del TSN di Napoli, pertanto, nel caso di specie non è possibile ravvisare *“una situazione di conflitto di interessi per ragioni economiche”*. Il ricorso sul punto, deve, pertanto essere rigettato.

8. L'art. 34 dello Statuto del TSN di Napoli stabilisce che *“sono ineleggibili: a) coloro che traggono la propria fonte primaria o prevalente di reddito da un'attività commerciale, industriale, artigianale, collegata all'attività della Sezione”*.

Dalla documentazione depositata in atti non emerge in alcun modo che il sig. Spatarella tragga la propria principale fonte di reddito da una attività collegata all'attività della Sezione posto che, quest'ultima, dal 2021 ha acquistato solamente un bene presso la RCM per il valore di Euro 39,00 e che, come precisato nel verbale dell'udienza del 15 luglio 2025, il Sig. Spatarella ha svolto l'attività di istruttore senza percepire alcun compenso da parte della Sezione. Il ricorso sul punto, deve, pertanto essere rigettato.

9. Dalla documentazione depositata in atti è emerso che sono stati ammessi al voto con delega soggetti che avevano già esercitato il diritto di voto; peraltro, la sig.ra Cangiano, Presidente del Seggio elettorale, ha precisato che sono stati ammessi al voto nelle ultime due ore in secondo accesso, quali elettori muniti di sola delega, una decina di persone.

La circostanza, quindi, che alcuni aventi diritto al voto abbiano avuto accesso al seggio esprimendo il voto in forza di delega nonostante avessero già espresso il loro voto è circostanza pacifica e non contestata.

Dalla documentazione depositata in atti non è possibile comprendere quanti aventi diritto al voto abbiano potuto accedere una seconda volta al seggio elettorale in forza delle deleghe, ma dall'Elenco degli aventi diritto al voto emerge che hanno espresso il voto anche per delega circa in cento.

Come già chiarito dalla UITA al TSN di Napoli nel 2021 non è possibile accedere due volte al seggio elettorale per esprimere prima il proprio voto e, successivamente, quello per delega: è pacifico che all'atto del voto l'avente diritto si qualifica, al cospetto della commissione elettorale, in un'unica fase in cui riceve la sua scheda e quella eventualmente spettante per delega, accompagnata dal documento del delegante; l'esercizio del voto si concretizza, sia



quello proprio che per delega, in un'unica fase di accesso, riconoscimento e accreditamento, proprio in virtù del fatto che la delega di voto aggiuntivo segue strettamente il proprio voto assegnato di diritto; non esiste nelle norme federali ma anche in quelle di ragionevolezza la possibilità di esprimere ulteriore espressione di voto per delega in un successivo momento ma esclusivamente la possibilità di accedere una volta al voto per esprimere il proprio voto e l'eventuale delega connessa.

Di conseguenza, il voto espresso una seconda volta deve essere annullato, ma per comprendere se è necessario annullare le elezioni si deve effettuare la c.d. "prova di resistenza" per verificare se, non tenendo conto dei voti che non sarebbero dovuti essere espressi, sarebbe cambiato l'esito elettorale.

A seguito delle elezioni sono risultati eletti: Caiafa con 187 voti, Correrà Massimo con 164 voti, Capasso con 161 voti, Bartolomucci con 152 voti, Correrà Marco con 146 voti, Cotugno con 145 voti e Spatarella con 136 voti; non sono, invece, risultati eletti Genova con 133 voti, D'Orsi con 111 voti, Caliendo con 110 voti, Caccavale con 105 voti, Russo con 101 voti, e altri con un numero di voti inferiore.

Nel caso di specie non è possibile comprendere quante persone abbiano avuto accesso al voto una seconda volta, pertanto le elezioni dovrebbero essere annullate; in ogni caso, volendo effettuare la c.d. "prova di resistenza" si deve considerare che hanno certamente avuto accesso una seconda volta al seggio per esprimere il voto per delega almeno una decina di persone come indicato dalla sig.ra Cangiano, Presidente del Seggio elettorale.

Posto che tra gli ultimi eletti (Correrà Marco con 146 voti, Cotugno con 145 voti e Spatarella con 136 voti) ed i primi dei non eletti (Genova con 133 voti, D'Orsi 111, Caliendo 110) vi è una differenza di voti minima (3 voti tra Spatarella e Genova, 9 voti tra Cotugno e Genova e 10 voti tra Correrà Marco e Genova), anche a voler considerare come non esprimibili solamente la decina di voti che la sig.ra Cangiano ha ammesso essere stati espressi tramite un secondo accesso al seggio elettorale, l'esito delle elezioni sarebbe potuto essere diverso.

Sulla scorta di quanto precede, il reclamo è meritevole di accoglimento esclusivamente in merito a tale argomentazione.

P.Q.M.

la Corte d'Appello Federale accoglie il ricorso per il terzo motivo, annulla le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo del T.S.N. di Napoli tenutesi in data 8 giugno 2025 nonché la proclamazione degli eletti e dispone la rinnovazione delle operazioni di voto.

Spese compensate.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Incarica la Segreteria di comunicare la presente decisione alle parti costituite, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITA.

Roma, 31 luglio 2025

Il Presidente

f.to Avv. Bernardo De Stasio

Il Componente

f.to Avv. Pasquale Visone

Il Componente relatore est.

f.to Avv. Gianfilippo Saglieni